



CITTÀ DI SUSÀ

CITTÀ METROPOLITANA DI TORINO

ORDINANZA

N. 82 DEL 14/10/2021

OGGETTO:

REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE: ISTITUZIONE DEL DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA IN PIAZZA SAN GIUSTO PER "GIORNATE FAI D'AUTUNNO" - SABATO 16 E DOMENICA 17 OTTOBRE 2021

**Il Responsabile del Servizio
(dott. Marco MASSAVELLI)**

Visto che nelle giornate di sabato 16 e domenica 17 ottobre si svolgeranno le "GIORNATE FAI D'AUTUNNO" su tutto il territorio nazionale, e che, per il Comune di Susa, si prevede, tra i beni prescelti, la visita della Cattedrale di San Giusto;

Considerato il numero rilevante di persone che, nelle due giornate, parteciperanno alla visita della Cattedrale;

Ritenuto, quindi, necessario, al fine di garantire la sicurezza e l'incolumità della circolazione pedonale, e la tutela del bene interessato dalla visita, procedere alla modifica temporanea della regolamentazione della circolazione nella Piazza San Giusto;

Visto l'art. 107 comma 3, T.U.E.L. - D.lgs. n. 267/00;

Visti gli artt. 5, 6 e 7 del Codice Della Strada - D.Lgs. 30 aprile 1992 n. 285;

Visto il relativo Regolamento d'attuazione - D.P.R. 16 dicembre 1992 n. 495;

ORDINA

dalle ore 08.00 alle ore 18.00 di sabato 16 e domenica 17 ottobre 2021, il **DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA** in Piazza Sa Giusto.

Dall'osservanza dei divieti suddetti sono esclusi i mezzi delle forze dell'ordine, del soccorso e autorizzati.

L'ordinanza è efficace solo con la presenza della relativa segnaletica

DISPONE

che la presente ordinanza venga resa nota al pubblico mediante:

- a) pubblicazione a cura del Messo Comunale all'Albo Pretorio;
- b) che sia posizionata la segnaletica, almeno 48 ore prima, da parte di personale dell'Ufficio Tecnico comunale;
- c) venga fatta osservare dal Comando di Polizia Municipale e dagli altri organi previsti dall'art. 12 del Codice della Strada;

AVVERTE

Che nei confronti di eventuali trasgressori trovano applicazione le sanzioni previste dal nuovo codice della strada, nonché della normativa vigente in materia.

Che a norma dell'art. 3, comma 4, della Legge 7 agosto 1990, n. 241, avverso la presente ordinanza, in applicazione della Legge 6 dicembre 1971, n. 1034, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere per incompetenza, per eccesso di potere o per violazione di legge, entro sessanta giorni dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale.

Si rende noto che il responsabile del procedimento istruttorio ai fini dell'emanazione della presente ordinanza è il Commissario di P.L. dott. Marco Massavelli, Funzionario Responsabile dell'Area Vigilanza.

Susa, li 14 ottobre 2021

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Firmato digitalmente
MARCO MASSAVELLI